

Allegato 2 – Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
1	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più macchine?	Sì, ma solo se tutte le macchine ricadono nella definizione di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) del d.lgs. 17/2010 e sono riconducibili alla medesima tipologia di intervento indicata in fase di domanda. Le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi a detto decreto. Nel caso in cui la tipologia di intervento preveda obbligatoriamente la sostituzione, il numero delle macchine da acquistare non può essere superiore a quello delle macchine da alienare.
2	Il punto 3 dell'Allegato prevede che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono avere allestimento equivalente in termini accessori/utensili. Cosa si intende per allestimento equivalente?	Ai fini dell'Avviso per "allestimento equivalente" delle macchine da acquistare rispetto a quelle da sostituire si intende che: • gli utensili abbinati alle macchine da acquistare siano analoghi e in generale in numero non superiore a quelli utilizzati; in ogni caso dovranno essere funzionali all'esecuzione delle applicazioni/lavorazioni cui la macchina da alienare era dedicata; • l'allestimento della macchina da acquistare può comprendere accessori opzionali forniti dal fabbricante, legati al progresso tecnologico e non presenti nella macchina da alienare, purché non aggiungano nuove applicazioni/lavorazioni a quelle cui la macchina da alienare era dedicata. Ciò fatte salve situazioni particolari debitamente motivate nella perizia asseverata, derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti ed in linea con le finalità dell'Avviso pubblico e fermo restando il rispetto del requisito di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.
3	Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, quali sono le regole da seguire per alienare i relativi accessori/utensili compresi nel loro allestimento?	Per quanto riguarda gli accessori/utensili ammissibili in un contesto di allestimento equivalente, la loro alienazione deve avvenire esclusivamente tramite rottamazione.
4	Nell'Avviso si riporta che le macchine devono essere state immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni	La data di recepimento a cui riferirsi nel nostro paese è il 21/09/1996 data di entrata in vigore del d.p.r. 459/96: "Regolamento per

	legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE). A quale data bisogna riferirsi?	l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". La direttiva 98/37/CE, indicata per una correttezza formale nella definizione riportata nell'Avviso pubblico, ha sostituito la 89/392/CEE, e costituisce un mero passaggio di consolidamento dei testi della stessa direttiva 89/392/CE unitamente a quelli delle direttive 93/44/CEE e 93/68/CEE, già recepiti in Italia con il d.p.r. 459/96.
5	Si può considerare obsoleta una macchina dotata di dichiarazione di conformità alla direttiva 89/392/CEE o alla direttiva 98/37/CE e immessa sul mercato in Italia prima del 21/09/1996?	Sì. Infatti, prima del 1/09/1996 in Italia il fabbricante non aveva l'obbligo di dichiararla conforme alle direttive indicate, ma la facoltà. Qualora, invece, la macchina da alienare sia stata immessa sul mercato in un altro Paese dell'Unione Europea, sarà considerata obsoleta se immessa sul mercato in data antecedente a quella di recepimento della direttiva 89/392/CE, unitamente alle direttive 93/44/CEE e 93/68/CEE in detto Paese. Sarà a carico dell'impresa la dimostrazione documentale del rispetto di tale condizione.
6	Nel caso di macchine movimento terra previste in alcune tipologie di intervento, l'indicazione di macchine compatte è riferibile a quelle da alienare e/o a quelle da acquistare?	Il rispetto di tale requisito è riferito alle sole macchine da acquistare. Quelle da alienare possono avere anche massa operativa eccedente quella riferita alle macchine compatte così come definite al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012.
7	Quali documenti possono essere inviati in rendicontazione per attestare la rottamazione di trattori e macchine sostituiti?	Ai sensi dell'Allegato, in fase di rendicontazione l'impresa deve inviare la documentazione attestante l'avvenuta rottamazione del trattore e/o della macchina di proprietà, se prevista dallo specifico progetto, con evidenza dei dati identificativi del trattore o della macchina rottamati (ad es. marca, modello, matricola, n. serie, targa, telaio). Nello specifico, tale documentazione può consistere in: • certificato di rottamazione (CRD) • formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) scaricato dal sistema RENTRI e completo dei dati inseriti dal destinatario • FIR in formato cartaceo emesso in vigenza della possibilità di utilizzo in alternativa al FIR digitale • dichiarazione di presa in carico da parte del centro di demolizione, in caso di consegna diretta del bene da rottamare.
8	È possibile chiedere il finanziamento per l'acquisto di trattori?	Sì, nell'ambito della Tipologia di intervento b), qualora si sostituiscano trattori obsoleti e qualora il richiedente non risulti tra i destinatari

		dell'asse 5 (micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli).
9	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della piena proprietà del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico (art. 18) la piena proprietà da parte dell'impresa non può essere autocertificata ma deve essere dimostrata solo con prove documentali; in tal senso i documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi (ad es. marca, modello, targa, matricola, ecc.) con una data dalla quale possa essere desunta oggettivamente l'informazione e il contestuale riferimento al proprietario; ad esempio l'atto di acquisto registrato, fattura di acquisto con riscontro della transazione economica, libro dei cespiti ammortizzabili, libro inventari, contratti, fatture di manutenzione, carta di circolazione, certificato di assicurazione, atto notarile di cessione ramo d'Azienda, ecc.
10	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico (art. 18) la data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire non può essere autocertificata ma deve essere dimostrata solo con prove documentali; in tal senso i documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico, oggettivi, in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione; ad esempio l'atto di acquisto/vendita registrato, fatture di acquisto con riscontro della transazione economica, contratti e fatture di manutenzione, documentazione del fabbricante, carta di circolazione, certificato di assicurazione, atto notarile di cessione ramo d'Azienda, ecc.
11	Ai fini dell'acquisizione del punteggio per l'adozione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro certificato, può essere accettato un certificato del sistema di gestione relativo alla norma ISO 45001:2018?	Si. Benché l'Allegato si riferisca alla norma UNI EN ISO 45001:2023, è possibile presentare certificati anche secondo le norme: • XXX EN ISO 45001:23 (dove "XXX" rappresenta l'acronimo dell'ente di normazione nazionale non italiano, come ad esempio BS o DIN); • ISO 45001:2018; • ISO 45001:2018/Amd 1:2024; • XXX EN ISO 45001:2023/A1:2024 (dove "XXX" rappresenta l'acronimo dell'ente di normazione nazionale non italiano). Si rammenta che, come richiesto dall'Allegato, la certificazione deve essere stata rilasciata in data non successiva alla pubblicazione del bando e la sua validità deve comprendere il periodo di inizio e fine della procedura di compilazione della domanda.

Quesiti relativi alla Riduzione del rischio di caduta dall'alto mediante l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente Tipologia di intervento a)		
12	Sono finanziabili progetti finalizzati alla riduzione del rischio di caduta dall'alto che prevedono l'acquisto di macchine e non l'acquisto di sistemi di ancoraggio fissi, parapetti permanenti, scale verticali permanenti?	No, i progetti che permettono di ridurre il rischio di caduta dall'alto mediante interventi diversi dall'installazione dei prodotti indicati nella tipologia di intervento a) non sono finanziabili.
13	A corredo della domanda, è necessario fornire il Documento di valutazione dei rischi aziendale?	No.
14	È possibile chiedere il finanziamento di un progetto che preveda l'installazione di più di un prodotto tra quelli indicati nella tipologia di intervento a) (parapetti, ancoraggi, scale)?	Si.
15	Quali devono essere i contenuti della "relazione del progetto" riguardante i parapetti permanenti e/o gli ancoraggi permanenti e/o le scale verticali permanenti?	La relazione del progetto, a firma di professionista abilitato, deve contenere in generale: • l'identificazione delle aree di lavoro a maggior rischio; • le modalità di accesso alla copertura; • gli schemi grafici di installazione. Per i parapetti: • l'indicazione delle caratteristiche secondo la norma UNI 11996:2025: - parapetto di classe A: sviluppo e dimensioni - parapetto di classe B: sviluppo e dimensioni Per gli ancoraggi: • indicazione delle caratteristiche secondo la norma UNI 11578:2015: ○ ancoraggi puntuali (tipo A): descrizione con numero dei punti di ancoraggio ○ ancoraggi lineari flessibili (tipo C): descrizione con metri lineari di sviluppo ○ ancoraggi lineari rigidi (tipo D): descrizione con metri lineari di sviluppo • numero di utenti collegabili contemporaneamente Per le scale verticali: • indicazione delle caratteristiche secondo la norma UNI 11962:2024:

		- o scala di classe S1 – con dispositivo anticaduta di tipo guidato con linea di ancoraggio rigida: sviluppo e dimensioni - o scala di classe S2 – con gabbia di sicurezza: sviluppo e dimensioni
Quesiti relativi alla Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti Tipologia di intervento b)		
16	A corredo della domanda è necessario fornire il Documento di valutazione dei rischi aziendale?	No, è comunque necessario fornire, nelle apposite sezioni della perizia asseverata, le informazioni circa il rischio infortunistico presente ante operam così come il miglioramento conseguibile per effetto dell'acquisto delle macchine in progetto.
17	Il punto 3 dell'Allegato prevede che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono essere di analogo tipo". Cosa si intende per macchine di analogo tipo? È possibile fare qualche esempio?	Due macchine di analogo tipo, o tipologia, sono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate). Ad esempio, nell'ambito delle macchine movimento terra, due macchine denominate "pala caricatrice" sono dello stesso tipo. La pala caricatrice non è però assimilabile per tipo a un escavatore o a un dumper. Analogamente, nell'ambito delle macchine di sollevamento, la gru a torre è diversa come tipo da una autogrù. I medesimi concetti di analogia sono riferibili a macchine fisse installate nei luoghi di lavoro (ad esempio torni e frese, ecc.).
18	È possibile acquistare una macchina a fronte dell'alienazione di più macchine di proprietà dell'azienda? E in caso affermativo, è possibile valutare gli indicatori di prestazione (ad esempio la potenza) della macchina da acquistare rispetto alla somma degli indicatori di prestazione delle macchine da sostituire?	Sì, in linea generale è possibile acquistare una macchina a fronte dell'alienazione di più macchine. Come specificato nell'Allegato, a meno di situazioni particolari debitamente motivate: • la macchina acquistata dovrà essere di analogo tipo rispetto a quelle alienate, laddove per macchine di analogo tipo o tipologia si intendono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate); • gli indicatori di prestazione della macchina acquistata dovranno rispettare il limite massimo di aumento (50%) per ogni indicatore di prestazione delle macchine alienate; nel caso in cui l'indicatore di prestazione sia lo stesso per più macchine da sostituire, il confronto dovrà essere effettuato rispetto all'indicatore con valore

		più elevato e non rispetto alla somma degli indicatori di prestazione delle macchine da sostituire.
19	È possibile acquistare una macchina multifunzione a fronte dell'alienazione di più macchine?	Sì, in linea generale è possibile acquistare una macchina multifunzione a fronte dell'alienazione di più macchine; tuttavia, in questo caso, non potendosi verificare la similitudine nella denominazione generica della macchina da acquistare rispetto a quelle da sostituire, né far riferimento ad un'unica norma armonizzata, sarà necessario che la macchina da acquistare presenti le funzioni delle macchine da sostituire. Nel caso in cui la macchina da acquistare possieda ulteriori funzioni non presenti nelle macchine da sostituire, tale situazione dovrà essere debitamente motivata in coerenza con le indicazioni fornite dalla tabella 2 dell'Allegato.
20	Nel caso di acquisto di macchine e/o di trattori agricoli o forestali con sostituzione di analoghe macchine obsolete e/o di trattori di stessa categoria, è possibile vendere o permutare le macchine o i trattori da sostituire?	No, come specificato nell'Allegato, l'impresa deve necessariamente rottamare le macchine e/o i trattori da sostituire.
21	Nel caso di acquisto di macchine con sostituzione di analoghe macchine già di proprietà dell'impresa, è possibile comprendere nell'allestimento della nuova macchina le attrezzature intercambiabili presenti nell'allestimento della macchina da alienare?	No. L'allestimento equivalente può comprendere solo accessori/utensili. In questa tipologia di intervento le attrezzature intercambiabili sono ammissibili a finanziamento solo come macchine a sé stanti e quindi rispondenti singolarmente alle condizioni di analogia di tipo, prestazioni e obsolescenza.
22	Quali sono le regole da seguire per alienare gli accessori e/o gli utensili facenti parte dell'allestimento delle macchine da sostituire?	In un contesto di allestimento equivalente, in questa Tipologia di intervento gli accessori/utensili devono essere rottamati assieme alle macchine di cui fanno parte.
23	Ai sensi dell'Allegato, per i trattori a ruote o a cingoli, il costo di listino degli accessori per lo specifico allestimento richiesto non può superare il 30% del prezzo di listino base o standard del trattore. Come si applica tale requisito?	Ai fini del rispetto del requisito riportato al punto 1 dell'Allegato: a) per "prezzo di listino base o standard del trattore" si intende il costo di listino al netto di opzioni di scelta di elementi già presenti nell'allestimento base o standard o di accessori ulteriori; è possibile aggiungere in tale voce, se non compresi nell'allestimento base o standard , i costi di listino relativi a cabina ROPS, pneumatici, struttura FOPS, sistemi di visione con AI; b) per "costo di listino degli accessori" si intendono le restanti voci del listino selezionate dall'impresa per lo specifico allestimento scelto. Il costo di cui alla voce b) sarà computato nella misura massima del 30% del costo di cui al punto a). Ai fini della determinazione del costo

		del progetto, al prezzo di listino così risultante sarà applicato lo sconto previsto dal rivenditore nel rispetto del limite minimo del 20%.
24	In cosa consistono i "sistemi di visione con AI" perché i relativi costi siano aggiunti al costo base del trattore?	I sistemi di visione con AI sono costituiti da un insieme di apparati, per lo più digitali, in grado di elaborare le immagini provenienti da sistemi di rilevamento installati sul trattore e di riconoscere ostacoli fissi e persone a terra segnalandone la presenza all'operatore. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento e dell'inclusione nel costo base/standard del trattore, tali sistemi devono comunque essere presenti nel listino del fabbricante del trattore.
25	Con riferimento alla FAQ n. 23 è possibile includere nel prezzo di listino del trattore (costo base o standard) anche le voci a scelta obbligatoria in assenza delle quali il listino non può essere emesso?	Sì, ma limitatamente ai seguenti sistemi o dispositivi la cui assenza pregiudicherebbe la normale operatività del trattore: trasmissione, assale anteriore e/o posteriore, sistema idraulico (pompa e distributori), attacco a tre punti posteriore e a condizione che il listino (a stampa o emesso dal configuratore online) rechi l'indicazione esplicita che tali elementi o dispositivi devono obbligatoriamente essere scelti dall'acquirente tra le diverse versioni disponibili.
26	Qualora il costo di listino del trattore nella sua configurazione base o standard non comprenda gli pneumatici, vengono posti vincoli in merito alla tipologia di pneumatici da includere nel prezzo base?	No, qualora l'allestimento base del trattore non comprenda gli pneumatici, il costo base o standard del trattore viene calcolato inserendo quelli selezionati dall'impresa.
27	Nel caso in cui l'allestimento scelto dall'impresa comprenda pneumatici di tipologia o di marca diverse da quelle del trattore base, è possibile computarne il costo nella voce relativa al prezzo di listino base o standard del trattore?	No, il costo degli pneumatici può essere computato nel costo base o standard del trattore solo qualora questi non siano presenti nel relativo allestimento base o standard.
28	Considerato che il costo di listino degli accessori per lo specifico allestimento richiesto non può superare il 30% del prezzo di listino del trattore, è possibile avere un esempio che illustri come viene calcolato il costo ammissibile?	Il calcolo del costo totale del progetto può essere esemplificato come segue: • costo totale di listino = 140.000 euro • costo di listino base = 100.000 euro • costo degli accessori = 40.000 euro • costo massimo ammissibile degli accessori = 30.000 euro. Il costo totale di listino eccede in questo caso di 10.000 euro il costo di listino massimo ammissibile dato dalla somma 100.000+30.000 euro. In fase di valutazione tecnico-amministrativa della domanda, il costo del progetto verrà pertanto ricalcolato applicando al costo di listino

		ammissibile lo stesso sconto percentuale applicato dal rivenditore che deve comunque essere almeno del 20%.
29	L'Allegato richiede che i trattori da acquistare siano dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore. Come si deve attestare la rispondenza a tale requisito?	In fase di conferma e completamento della domanda dovrà essere data evidenza della presenza, sul trattore da acquistare, di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione mediante documentazione ufficiale del fabbricante, quale il listino prezzi o una dichiarazione specifica ed esplicita, contenuta ad esempio in quella predisposta per attestare la rumorosità del trattore. Il requisito dovrà poi essere attestato in fase di rendicontazione dal certificato di conformità al tipo omologato di cui al regolamento UE 167/2013.
Quesiti relativi alla Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento Tipologia di intervento c)		
30	Sono ammissibili a finanziamento dispositivi del tipo <i>uomo a terra o man-down</i> che, posizionati sul lavoratore, sono capaci di monitorarne la postura e di attivare automaticamente un allarme, se rilevano una variazione della sua posizione rispetto alla verticale?	No, in quanto, tali dispositivi non rientrano in nessuna delle tipologie di beni previsti dall'intervento c); nello specifico, neanche tra i <i>dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori</i> in quanto questi ultimi devono consentire direttamente il recupero dei lavoratori e non limitarsi a inviare segnali di allarme.
31	A corredo della domanda è necessario fornire il Documento di valutazione dei rischi aziendali?	Sì, il DVR avente data certa antecedente a quella di pubblicazione dell'Avviso è un documento essenziale per la valutazione della tipologia dell'intervento e deve riportare la presenza degli spazi confinati e/o sospetti di inquinamento e delle attività in essi svolte.
32	È finanziabile un progetto finalizzato alla riduzione del rischio di operazioni di saldatura o di pulizia e depurazione?	Solo qualora tali operazioni o attività avvengano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento come definiti nella Tipologia c) dell'Allegato 2.
Quesiti relativi all'Intervento aggiuntivo "Smart DPI"		
33	È finanziabile l'acquisto di una tuta, certificata come DPI, sulla quale sono inseriti sensori per il monitoraggio del battito cardiaco e della temperatura corporea di lavoratori che operano in un ambiente severo caldo?	No, l'Allegato 2 esclude dall'oggetto dell'Intervento aggiuntivo relativo ai DPI intelligenti i dispositivi o i sistemi che misurano i parametri fisiologici del lavoratore che li indossa.
34	L'Intervento aggiuntivo consente l'acquisto anche di accessori dei DPI intelligenti, si può avere qualche specifica ulteriore in merito?	Per accessori si intendono quegli elementi, prodotti dallo stesso fabbricante del DPI, che permettono la sostituzione di parti soggette a consumo (p.es. filtri delle maschere) oppure approvate dal fabbricante

		del DPI e che aggiungono funzioni aggiuntive (p.es. fascetta portalamпада del casco).
35	Si chiede se il sensore può essere posto su un accessorio del DPI.	Sì purché sia assicurato un corretto e sicuro posizionamento del sensore.
36	È finanziabile un sistema che utilizza dispositivi indossabili, come per esempio bracciali, sui quali sono installati i sensori?	No, l'Intervento aggiuntivo si riferisce unicamente ai DPI.
37	Quali tipi di parametri ambientali possono essere misurati tramite i DPI intelligenti finanziabili?	I parametri ambientali rilevabili possono essere relativi a parametri sia fisici (p.es. temperatura, umidità relativa, campi elettromagnetici) sia chimici (p.es. ossigeno, monossido di carbonio, composti organici volatili).
38	Quali contenuti deve avere la Relazione tecnica richiesta dall'Allegato 2?	La Relazione tecnica deve illustrare: • le specifiche condizioni aziendali in cui si inserisce il progetto (lavorazioni, ambienti di lavoro, rischi per la salute e la sicurezza) • i DPI intelligenti richiesti, le relative modalità di realizzazione come espresse in Allegato 2 (inclusione, compatibilità, personalizzazione), i rischi dai quali intendono proteggere i lavoratori • i sensori installati sui DPI e i parametri da questi rilevati • i software inclusi nel sistema per il monitoraggio o per l'attivazione di allarmi.
Quesiti relativi all'Intervento aggiuntivo "Moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteorologici"		
39	È possibile acquistare moduli usati?	No, ai sensi dell'art.3 dell'Avviso pubblico.
40	È possibile accedere al finanziamento dell'intervento aggiuntivo prevedendo il noleggio dei moduli?	No, non è consentito il noleggio, neanche con eventuale patto di acquisto degli stessi.
41	Superata la fase di rendicontazione, è possibile modificare i moduli acquistati?	All'art. 24 l'Avviso pubblico dispone che il destinatario del finanziamento debba utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.
42	È possibile cedere i moduli prefabbricati acquistati?	L'avviso non prevede la possibilità di alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.